

TI_GERICHTE 11.2021.72 vom 24. März 1980

TI Tribunale d'appello, 1980-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.72_d19800324

FR: TI_GERICHTE 11.2021.72 du 24 mars 1980

IT: TI_GERICHTE 11.2021.72 del 24 marzo 1980

Regeste

Contestazione di paternità del marito: presupposti, termini e onere della prova

Erwägungen

E. 1

Un'azione di contestazione di paternità (art. 256 e segg. CC), litigio in materia di filiazione, è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Ciò vale anche trattandosi di figli maggiorenni (FF 2020 pag. 2473; Dietschy-Martenet in: Chabloz /Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 3 ad art. 295; Stalder/van de Graaf in: Oberhammer/Domej/ Haas, ZPO, Kurzkomentar, 3^a edizione, n. 1 ad art. 295; Bernasconi in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2^a edizione, n. 3 ad art. 295). Le relative sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono impugnabili così con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), senza riguardo a questioni di valore (DTF 129 III 288 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.11.2015.40 del 1^o giugno 2017 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'attore al più presto il 21 aprile 2021. Introdotto il 20 maggio 2021, l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.

E. 2

Proposta dal figlio, un'azione di contestazione della paternità è diretta “contro il marito e la madre” (art. 256 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 258 cpv. 2 CC) in qualità di litisconsorti necessari. Se uno di loro è deceduto, l'azione va diretta contro l'altro. Se sono deceduti entrambi, il processo si celebra senza parte convenuta; l e persone che hanno interesse al rigetto dell'azione possono partecipare al processo come intervenienti accessori (Hegnauer , Droit suisse de la filiation, 4^a edizione, pag. 32 n. 6.09; Sandoz , L' action en désaveu de l'orphelin, in: RSC 1992 pag. 17 n. 4 e pag. 19 n. 10; Burgat/Christinat/Guillod , Les actions en exécution des contributions d'entretien, in: Bohnet [curatore], Quelques actions en exécution, Neuchâtel 2011, n. 66 a 70; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 10 ad art. 256; Reich in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3^a edizione, n. 6 ad art. 256 CC; Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6^a edizione, pag. 70 n. 104, anche se lo stesso Stettler è di altro avviso [in: Traité de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, § 11 pag. 186 in fondo]). 3. AP 1 ha prodotto il 21 maggio 2021 (il giorno dopo l'appello) un certificato del controllo abitanti di _____ che attesta il domicilio amministrativo in quel Comune di J _____ dal 1^o gennaio 1967 al 30 aprile 1980 e di F _____ dal 1^o ottobre 1980 al 30 settembre 1994. Il 31 maggio 2021 egli ha trasmesso inoltre a questa Camera un rapporto medico del 18 maggio 2021 sullo stato di salute in cui egli versava, comunicando il 18 ottobre e il 16 novembre 2021 la possibilità di risalire a tracce di DNA di

J_____ su francobolli applicati dal medesimo ad alcune cartoline e su un frammento di tessuto derivante da una biopsia. Il 7 giugno 2022 egli ha esibito infine una dichiarazione del 5 maggio 2022 di S_____, moglie del suo padrino, riguardo all'identità del suo vero padre. V'è da domandarsi se tali documenti siano proponibili, essendo dubbio che una causa di disconoscimento della paternità promossa da un maggiorenne (in concreto di 57 anni) sia governata dal principio inquisitorio illimitato (Chabloz in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 58; Dietschy-Martenet, op. cit., n. 3 ad art. 296), il quale consente di presentare documenti nuovi in appello senza riguardo all'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). L'interrogativo può, per adesso, rimanere irrisolto. Sarà ripreso qualora l'uno o l'altro documento dovesse rivelarsi utile ai fini del giudizio.

E. 4

L'appellante postula in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello però è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare quindi come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Posto ciò, un appello senza conclusioni riformatorie può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la sentenza impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico si desume dalla lettura dell'appello che davanti a questa Camera l'attore chiede quanto ha confermato il 26 febbraio 2021 al dibattimento finale dinanzi al Pretore aggiunto, ovvero che sia disconosciuta la paternità di J_____ su di lui. Si può ritenere perciò che egli proponga di riformare in tal modo il giudizio impugnato.

E. 5

AP 1 chiede in via principale che questa Camera accolga il suo appello o che almeno, in via subordinata, annulli la sentenza impugnata e rinvi gli atti al Pretore aggiunto perché statuisca di nuovo dopo avere disposto l'audizione sua e di sua sorella, dopo avere indagato per sapere se la comunione domestica dei coniugi sia cessata durante la sua minore età, dopo avere approfondito la natura della malattia che lo affligge (e che ha ritardato la presentazione dell'azione), come pure per eseguire una perizia sul DNA di P_____, di J_____ e di sua sorella. In realtà egli avrebbe dovuto chiedere l'assunzione delle menzionate prove da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), libera poi la Camera, secondo il suo apprezzamento, di annullare in luogo di ciò la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere assunto le prove litigiose (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021 consid. 2a con riferimenti). Sia come sia, nulla impedisce a questa Camera di esperire essa medesima, dandosi il caso, mezzi di prova che un appellante chiede di far assumere dal primo giudice. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi.

E. 6

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha spiegato anzitutto che in concreto non sussiste una parte convenuta, ciò che non agevola l'accertamento dei fatti. Premesso ciò, egli ha rilevato che una contestazione della paternità può sì essere promossa dal figlio, a condizione tuttavia che la comunione domestica dei genitori sia cessata durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2 CC). Nel caso specifico il Bezirksgericht _____ aveva autorizzato i coniugi J _____ e F _____, con decisione a tutela dell'unione coniugale del 24 marzo 1980, a vivere separati fino al 31 marzo 1981. Non è dato di sapere tuttavia se essi siano rimasti separati anche in seguito, in particolare quando il 21 aprile 1983 AP 1 è divenuto maggiorenne, a vent'anni. J _____ risulta invero “separato” sull'atto di morte, intervenuta il 22 gennaio 2005, ma nulla più. Inoltre – ha continuato il Pretore aggiunto – AP 1 ha promosso azione di disconoscimento l'11 dicembre 2020, ben oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età (termine perentorio fissato dall'art. 256 c cpv. 2 CC) ed è dubbio che “gravi motivi” giustifichino un simile ritardo a norma dell'art. 256 c cpv. 3 CC. Ad ogni modo, secondo il Pretore aggiunto l'attore non ha dato prova di solerzia nemmeno dopo avere ricevuto l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA cui egli si è sottoposto insieme con i cugini paterni di primo grado B _____ (1942) e W _____ (1944), figli di Jo _____, fratello di J _____, esame dal quale risulta che B _____ e W _____ sono parenti, mentre lui non è parente né dell'uno né dell'altro. Conosciuto l'esito di quel referto alla fine di agosto 2020, infatti, AP 1 si è rivolto a un legale solo l'11 novembre seguente. A giustificazione di tale remora egli ha prodotto un rapporto del 17 dicembre 2020 (successivo alla petizione) del Medizinisches Zentrum di Zurigo. Si tratta però, a mente del Pretore aggiunto, di una fedele registrazione delle dichiarazioni da lui rilasciate ai medici, in un'unica occasione, dichiarazioni destinate per finire ad assicurare “valide scusanti in ambito giudiziario”. In realtà nulla conforta l'ipotesi, per il Pretore aggiunto, che AP 1 abbia tardato ad agire perché sopraffatto dagli eventi, come egli sosteneva. Oltre a ciò – ha epilogato il primo giudice – l'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San Gallo non è sufficiente per escludere la paternità di J _____. Dal referto si evince in effetti che B _____ e W _____ sono fratelli e non sono parenti dell'attore, ma per escludere la paternità di J _____ sarebbe occorso accertare altresì un rapporto di fratellanza tra J _____ e Jo _____, padre di B _____ e W _____. Per essere concludente il referto sarebbe dovuto essere accompagnato – adduce il Pretore aggiunto – da una perizia del DNA mitocondriale o da altri accertamenti probatori che non incombeva al tribunale assumere di propria iniziativa. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha respinto così la petizione, lasciando indecisa la questione di sapere ■se e in quale modo■ l'attore potesse ■prospettare di provare le condizioni alle quali è subordinata l'esistenza del suo legame di paternità■ con P _____.

E. 7

L'appellante esordisce rilevando che l'assenza di una parte convenuta non poteva nuocergli. Posto ciò, a mente sua l'onere della prova non incombeva a lui, trattandosi di una causa in materia di filiazione, ma al Pretore aggiunto, il quale avrebbe dovuto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari o almeno, riscontrando insufficienze al riguardo, invitarlo ad allegare altre prove. Avesse ritenuto insufficiente l'esame agli atti, egli avrebbe dovuto obbligare così P _____, indiziato padre, a sottoporsi a una perizia sul DNA, l'interessato non potendo opporsi al dovere di collaborazione previsto all'art. 296 cpv.

2 CPC. Quanto al fatto che i suoi genitori si siano separati durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2 CC), egli sostiene che il fatto è assodato e che qualora il Pretore aggiunto avesse avuto dubbi avrebbe dovuto interrogarlo in occasione dell'udienza, anche perché egli in quel momento non era assistito da un avvocato, oppure avrebbe potuto interrogare sua sorella O _____, oppure poteva chiedere al Comune di _____ di confermare che il 21 aprile 1983 (20° compleanno di lui) i suoi genitori non abitavano più insieme. Afferma inoltre l'interessato che il suo stato di salute non gli permetteva di introdurre l'azione di disconoscimento prima del dicembre del 2020, onde un ritardo giustificato nel senso dell'art. 256 c cpv. 3 CC. Il certificato medico del 17 dicembre 2020 da lui prodotto al primo giudice sulle sue condizioni psichiche dimostra che prima di allora egli non era in grado di “seguire gli indizi riguardanti il suo possibile padre biologico P _____”, sia per le controversie ereditarie sorte con sua sorella dopo la morte della madre il 23 settembre 2018 e durate fino all'agosto del 2020, sia per il brusco rifiuto oppostogli da P _____ nell'ottobre del 2020, quando egli ha tentato di interpellarlo. Per fugare ogni dubbio ad ogni modo l'appellante acclude un certificato medico aggiuntivo dello stesso Medizinisches Zentrum datato 18 maggio 2021, soggiungendo che in caso di necessità il Pretore aggiunto avrebbe potuto esperire ulteriori prove. Da ultimo, relativamente all'analisi del DNA da lui prodotta, l'appellante fa valere che qualora avesse ritenuto il referto inconcludente il primo giudice avrebbe potuto ordinare lui stesso altri esami del DNA, in specie su P _____, su di lui e su sua sorella O _____. Non assolvendo compiutamente i propri doveri d'indagine il Pretore aggiunto ha disatteso così – egli conclude – quanto gli spettava di chiarire in virtù del diritto federale. Ciò impone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa in prima sede per nuovo giudizio.

E. 8

Dall'asserzione secondo cui nella fattispecie non incombeva all'attore l'onere della prova, ma toccava al Pretore aggiunto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari per chiarire la questione della paternità va subito sgombrato il campo. Difatti, si applicasse pure in concreto il principio inquisitorio illimitato (questione dubbia: sopra, consid. 3), l'onere della prova rimane a carico dell'attore, giacché la titolarità dell'azione civile non compete allo Stato (art. 256 a cpv. 1 CC). Del resto il principio inquisitorio illimitato non dispensa nemmeno le parti dal collaborare alla procedura, né dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_242/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 in: RSPC 2020 pag. 66). Il giudice invita le parti a recare altre prove se reputa quelle assunte insufficienti, ma se può for mare il proprio convincimento sulla base degli atti giudica senz'altro (analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 consid. 5d). Sull'onere della prova non giova perciò dilungarsi.

E. 9

Nel merito il primo punto litigioso verte nella fattispecie sul diritto all'azione da parte del figlio, che il Pretore aggiunto ha negato. Ora, contrariamente all'opinione del primo giudice, la circostanza che J _____ e F _____ fossero ancora separati al momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, appare verosimile. Con decisione a tutela dell'unione coniugale del 24 marzo 1980 il Bezirksgericht _____ aveva autorizzato i coniugi J _____ e F _____ a vivere separati fino al 31 marzo 1981 e nulla induce a credere ch'essi si siano riconciliati in seguito, o almeno

prima che l'attore divenisse maggiorenne. Anzi, J _____ risultava ancora “ separato ” secondo l'atto di morte (intervenuta il 22 gennaio 2005). Anche senza tenere conto del certificato del controllo abitanti di _____ prodotto dall'attore in appello il 21 maggio 2021 (documento nuovo), dal quale si evince che J _____ è partito dal Comune il 30 aprile 1980, le esitazioni del Pretore aggiunto sul requisito dell'art. 256 cpv. 1 n. 2 CC non possono di conseguenza essere condivise.

E. 10

La terza e ultima questione litigiosa riguarda nel caso in rassegna la conclusione dell'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San Gallo. Secondo il Pretore aggiunto tale esame non dimostra in effetti un rapporto di fratellanza tra J _____ e Jo _____, padre di B _____ e W _____, e sarebbe dovuto essere accompagnato da una perizia del DNA mitocondriale “o da altri accertamenti probatori”. Nell'appello l'attore non contesta che il referto sia insufficiente per escludere la paternità di J _____, ma obietta che, constatato ciò, il primo giudice avrebbe dovuto promuovere approfondimenti di sua iniziativa. Il Pretore aggiunto opina che tale mansione non gli incombeva. Se non che, quand'anche non fosse tenuto ad attivarsi d'ufficio il Pretore aggiunto non poteva semplicemente – una volta ancora – respingere l'azione. Con la petizione AP 1 aveva postulato un esame del DNA nei confronti di P _____, analisi che, avesse accertato la paternità di quest'ultimo, sarebbe stata la prova “regina” e avrebbe escluso automaticamente la paternità di J _____. Certo, il primo giudice non era tenuto ad accogliere la richiesta. Avrebbe anche potuto optare per altre possibilità, come un esame comparativo del DNA della sorella O _____, proposto dall'attore, oppure una perizia del DNA mitocondriale, prospettata dallo stesso Pretore aggiunto. Non solo parenti, ma anche terzi sono tenuti infatti a collaborare con la giustizia e a tollerare un esame del DNA che abbia una pertinenza diretta per delucidare la filiazione (art. 296 cpv. 2 CPC; DTF 143 III 624 consid. 5.1). Senza dimenticare che l'attore offre in sede di appello ulteriori prove, come vecchi mozziconi di sigarette fumate da J _____ o francobolli con cui questi aveva affrancato alcune cartoline (lettera del 18 ottobre 2021) oppure un frammento di tessuto proveniente da una biopsia depositato al Pathologie Institut Enge di Zurigo (lettera del 16 novembre 2021). Quanto il Pretore aggiunto non poteva, invece, era ignorare le richieste di prova avanzate dall'attore. Anche su questo punto l'appello merita pertanto accoglimento.

E. 11

Se ne conclude che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio. Fermo restando che in concreto i genitori dell'appellante erano ancora separati al momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, il Pretore aggiunto chiarirà per mezzo di un referto specialistico se lo stato di salute psichica in cui versava AP 1 tra il settembre e il dicembre del 2020 non consentiva al medesimo di intentare la causa di disconoscimento con tempestività. Nel caso in cui la perizia dovesse confermare l'incapacità psichica fatta valere dall'attore, il primo giudice deciderà quali altre prove del DNA esperire, per chiarire la paternità di AP 1, ove non intendesse sottoporre a esame del DNA il nominato P _____. Sulla base delle risultanze probatorie egli statuirà di conseguenza sull'azione.

E. 12

La particolarità del caso induce a non prelevare spese per la presente decisione. Per quel che è delle ripetibili, AP 1 chiede di porle “a carico”, ma non dice di chi. Ora, se in una procedura che implica una sola parte quest'ultima risulta vittoriosa dinanzi all'autorità di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid. 5), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione del genere (I CCA, sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022, consid. 4). Nelle circostanze descritte si giustifica di obbligare il Cantone Ticino a versare all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore aggiunto statuirà nuovamente quando emanerà la futura decisione.

E. 13

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore (sopra, consid. 1) e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili. 3. Notificazione all'avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.